

Codice DB1413

D.D. 8 maggio 2014, n. 1295

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 25/14 relativa a lavori di manutenzione alveo e opere sul rio Bondone/Ponte Macco in Comune di Craveggia (VB), sul rio Pisei in Comune di Malesco (VB) e sul rio Valle di Casa in Comune di Re (VB). Richiedente: Comunita' Montana delle Valli dell'Ossola.

La Comunità Montana delle Valli dell'Ossola ha indetto ai sensi della L.241/90 e s.m.i. una Conferenza di Servizi relativamente al progetto "interventi di manutenzione alveo e opere nel rio Bondone/Ponte Macco in Comune di Craveggia, rio Pisei in Comune di Malesco, Rio Repastino in Comune di Re e Rio Valle di Casa in Comune di Villetta".

Il progetto in argomento, redatto dall'Ing. Roberto Garavaglia, prevede la realizzazione dei seguenti lavori per i quali è necessario il rilascio dell'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904:

- realizzazione di una briglia filtrante sul rio Pisei in Comune di Malesco (VB);
- realizzazione di un tratto di scogliera a difesa della sponda sinistra del rio Bondone/Ponte Macco in Comune di Craveggia (VB);
- realizzazione di un tratto di pavimentazione dell'alveo del rio Valle di Casa in Comune di Villetta (VB);

mentre per quanto riguarda l'intervento sul rio Repastino in Comune di Re, non risulta necessaria l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, in quanto trattasi di intervento su versante.

Nell'ambito della Conferenza di Servizi, questo Settore ha espresso parere favorevole all'intervento, subordinatamente al completamento della documentazione progettuale e all'approvazione del progetto da parte dei Comuni interessati, così come riportato nel verbale della seduta del 27/2/2014. Con nota del 14/03/2014, ns. prot. n. 14109/DB14.13 sono pervenute le integrazioni alla documentazione progettuale richieste in sede di Conferenza di Servizi.

Con Deliberazione della Giunta del Comune di Craveggia n. 32 del 22/4/2014, Deliberazione della Giunta del Comune di Malesco n. 21 del 25/3/2014, Deliberazioni della Giunta del Comune di Villetta n. 6 del 3/2/2014 e n. 8 del 17/3/2014, le Amministrazioni comunali interessate hanno approvato i progetti definitivi e si sono impegnate a garantire la manutenzione delle opere in progetto, per quanto di rispettiva competenza.

Sentita la Provincia del Verbano Cusio Ossola, i corsi d'acqua in argomento non risultano compresi nel piano di ripopolamento ittico provinciale, pertanto non risulta necessaria l'espressione ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione, né a pagamento di canone ai sensi dell'art. 23 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- viste la L.R. 23/08;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, con sede in via Romita 13 bis a Domodossola (VB) ad eseguire le opere in oggetto, descritte dettagliatamente in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali esaminati dalla Conferenza di Servizi e nella documentazione di completamento pervenuta con nota del 14/03/2014, ns. prot. n. 14109/DB14.13, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalle eventuali demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole